

TI_GERICHTE 32.2007.248 vom 29. Mai 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-05-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2007.248

FR: TI_GERICHTE 32.2007.248 du 29 mai 2008

IT: TI_GERICHTE 32.2007.248 del 29 maggio 2008

Regeste

Assicurato erroneamente posto al beneficio di una rendita straordinaria per mancanza dell'anno di contribuzione minima. L'ammontare della susseguente rendita ordinaria è comunque lo stesso della rendita straordinaria. Verifica del calcolo della rendita

Erwägungen

E. 20

anni e il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato, la somma di tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi dall'età di 17 anni compiuti fino al sorgere del diritto alla rendita, nonché la somma degli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali sono divisi per la somma degli anni e dei mesi durante i quali la persona ha versato contributi." A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI). 2.4.2 L'importo delle rendite d'invalidità corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia dell'AVS (art. 37 cpv. 1 LAI) e se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora compiuto i 25 anni al momento dell'insorgenza dell'invalidità, la sua rendita d'invalidità e le eventuali rendite complete ammontano ad almeno il 133 1 / 3 per cento dell'importo minimo della corrispondente rendita completa (art. 37 cpv. 2 LAI). Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS). Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS). Secondo l'art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali: - una persona ha pagato i contributi (lett. a); - il suo coniuge, secondo l'art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b); - possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (lett. c). Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS). Esso si compone: - dei redditi risultanti da un'attività lucrativa (lett. a); - degli accrediti per compiti educativi (lett. b); - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c). 2.5. Nel caso in esame, nelle decisioni contestate non è stata indicata alcuna scala di rendita, né un reddito annuo medio. Il motivo risiede nel fatto che la Cassa (competente ex art. 60 cpv. 1 lett. b LAI per calcolare l'importo delle rendite) ha fissato una rendita straordinaria non presentando l'assicurato l'anno di contribuzione AVS ex art. 36 cpv. 1 LAI. L'assicurato è diventato invalido, con diritto alla rendita, dal 1° luglio

2003. Essendo egli nato il 22 settembre 1984, l'invalidità è sorta prima dell'inizio del periodo di contribuzione, ossia il 1° gennaio 2005 (compimento del 21.º anno età) e quindi non presenta l'anno di contribuzione (cfr. consid. 2.4.1). L'art. 42 cpv. 1 LAVS, applicabile all'assicurazione per l'invalidità in virtù del rinvio dell'art. 39 cpv. 1 LAI, prevede che: " Hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGa) in Svizzera che possono far valere lo stesso numero di anni d'assicurazione della loro classe d'età, ma non possono pretendere una rendita ordinaria poiché non sono stati obbligati a pagare contributi durante un anno almeno prima del sorgere del diritto alla rendita. Lo stesso diritto spetta ai loro superstiti." Per quel che concerne l'importo della rendita, l'art. 40 LAI dispone: " "1 Le rendite straordinarie sono pari all'importo minimo delle rendite ordinarie complete corrispondenti, riservati i capoversi 2 e 3. 2 In deroga all'articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGa, le rendite straordinarie per figli sono ridotte alle stesse condizioni e nella stessa misura delle rendite straordinarie dell'AVS. 3 Le rendite straordinarie versate alle persone divenute invalide anteriormente al 1 dicembre dell'anno seguente a quello in cui hanno compiuto i vent'anni, sono pari al 133 e 1 / 3 per cento dell'importo minimo delle corrispondenti rendite ordinarie complete." Di conseguenza, la Cassa ha riconosciuto all'assicurato una rendita straordinaria di fr. 1'407.--, corrispondente all'importo minimo della rendita completa (fr. 1'055.--) a cui va aggiunto il succitato supplemento ex art. 40 cpv. 3 LAI (133 1/3 per cento di fr. 1'055.--; vedi anche Tabelle sulle rendite 2004, edite dall'UFAS). Aggiornata al 2005 ed al 2007 la rendita ammonta a fr. 1'433.-- rispettivamente a fr. 1'473.--. 2.6. Pendente causa, l'Ufficio AI ha trasmesso lo scritto 6 settembre 2007 della Cassa in cui è stato esposto in dettaglio il calcolo della rendita, a cui va prestata adesione (VII). Dallo stesso si evince che, contrariamente a quanto sostenuto nella decisione contestata, l'assicurato presenta l'anno di contribuzione minimo AVS. Infatti, in applicazione dell'art. 52° OAVS (consid. 2.4.1), l'amministrazione ha tenuto conto dei contributi versati dal 1° gennaio 2002 (anno susseguente il compimento di 17 anni) al 30 giugno 2003 (mese precedente l'inizio della rendita). Siccome dal conto individuale dell'insorgente risultano essere registrati per il 2002 (luglio-dicembre) fr. 4'676.-- di reddito e per il 2003 (gennaio – giugno) fr. 5'377.--, la condizione dell'anno di contribuzione essenziale per l'erogazione di una rendita ordinaria è data. Per quel che concerne il periodo di contribuzione (scala di rendite) ed il reddito annuo medio, questo TCA non può che fare riferimento al citato scritto 9 settembre 2007 della Cassa: " Nei casi di persone che acquisiscono il diritto a rendite dell'invalidità prima che il periodo di contribuzione della loro classe di età comporti almeno un anno (art. 52a OAVS) è sempre accordata la rendita completa (scala delle rendite 44) se è adempiuta la durata minima di contribuzione. Il reddito annuo medio è determinato computando i redditi dell'attività lucrativa conseguiti durante il sopraccitato periodo. La somma dei redditi pari a fr. 10'053.- (4'676 + 5'377) è poi da maggiore di un supplemento del 100 per cento (art. 33 OAI) e dividere per il periodo di contribuzione di 1 anno. Il reddito annuo medio della rendita corrisponde pertanto nel 2003/04 a fr. 20'256.- (10'053.- + 10'053.- : 1 = 20'106 con arrotondamento al limite superiore conformemente alle tabelle edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali), nel 2005/05 a fr. 20'640.- e nel 2007 a fr. 21'216.-. Il raffronto tra il reddito annuo medio e la scala delle rendite n° 44 comporterebbe l'assegnazione di una mensilità di fr. 1'220.- nel 2003/04, fr. 1'243.- nel 2005/06 e 1'277.- nel 2007. In ossequio all'articolo 37 cpv. 2 LAI questi importi devono però elevarsi almeno al 133 1/3 per cento dell'importo minimo della rendita completa e quindi fr. 1'407.- nel 2003/04 (1'055.- + 352.-), fr. 1'433.- nel 2005/06 (1'075.- + 358.-) e fr. 1'473.- nel 2007 (1'105.- + 368)." (Doc.

VIIIbis) Va poi osservato che essendo l'assicurato celibe e senza figli, giustamente l'amministrazione non ha proceduto ad alcuna ripartizione dei redditi matrimoniali (art. 29quinquies cpv. 3 LAVS), come pure all'assegnazione di accrediti per compiti educativi (art. 29sexies LAVS). In conclusione, l'importo della rendita fissata con le decisioni contestate è corretto, nonostante che in quell'occasione l'amministrazione aveva erroneamente considerata la prestazione litigiosa alla stregua di una rendita straordinaria. Come visto, in entrambi i casi (rendita ordinaria o straordinaria) l'assicurato ha diritto alla rendita minima completa, maggiorata del supplemento ex art. 37 cpv. 2 LAI. Ne consegue dunque la reiezione del ricorso. Ciononostante va fatto presente che qualora la rendita d'invalidità non fosse sufficiente per far fronte al fabbisogno minimo, l'assicurato può richiedere, per il tramite dell'agenzia AVS del Comune di domicilio, una prestazione complementare, così come suggerito dall'Ufficio AI nello scritto 8 agosto 2007 a lui indirizzato (IVbis). 2.7. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico dell'assicurato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.